

Allegato "B" al numero repertorio 167953 di Raccolta n. 12779 presso Notaio
Mario Travostino in Torino

Registrato in Torino in data 17 novembre 2000 al n. 10548



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' METEOROLOGICA ITALIANA - ONLUS

TITOLO I - Costituzione e disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione

Su iniziativa dell'Associazione senza fini di lucro "Società Meteorologica Subalpina" (SMS), è costituita una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, sotto forma di Associazione denominata:

"SOCIETA'/ASSOCIAZIONE METEOROLOGICA ITALIANA - Onlus", siglabile "SMI-Onlus". L'Associazione SMI-Onlus persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente. La SMI-Onlus è un'associazione senza scopo di lucro indipendente, aconfessionale e apartitica e rifiuta ogni tipo di violenza. La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

Potranno essere istituite sedi o sezioni secondarie in località nazionali, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì trasferire la sede, purché nell'ambito della Provincia di Torino.

Art. 3 - Rapporti con la SMS

La SMS, in qualità di socio fondatore, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, con proprio rappresentante.

La SMS dovrà designare tale rappresentante all'interno del proprio Direttivo.

La SMI-Onlus distribuirà gratuitamente ai soci la Rivista Nimbus, edita da SMS, la quale sarà organo ufficiale dell'Associazione e continuazione dei Bollettini e delle Riviste dell'antica SMI.

Art. 4 - Scioglimento

Lo scioglimento della SMI-Onlus viene deciso dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione l'Assemblea devolgerà il patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II - Finalità dell'Associazione

Art. 5 - Finalità

L'Associazione SMI-Onlus persegue la finalità di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare promuovendo una sensibilizzazione riguardo i cambiamenti climatici in atto.

A tal fine la SMI-Onlus definisce principi essenziali e fa propri gli artt. 5 e 6 del documento dell'UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), 1992:



"art. 5 - Research and sistematic observations - (prevede che le Parti debbano sostenere e sviluppare la raccolta, la conservazione e la diffusione di dati e osservazioni sul sistema climatico, nonché promuovere l'accesso e lo scambio delle stesse, al fine di comprendere meglio cause ed effetti del cambiamento del clima.)";

"art. 6 - Education, training and public awareness - (sancisce che le Parti debbano promuovere e facilitare a livello nazionale e regionale (...), lo sviluppo e il miglioramento della consapevolezza da parte del pubblico e delle istituzioni dell'istruzione sul cambiamento climatico; l'accesso pubblico alle informazioni sul cambiamento del clima e la formazione di personale tecnico, scientifico e decisionale, incluse le organizzazioni non governative.)"

L'Associazione SMI-Onlus si propone inoltre:

- di riabilitare l'attività dell'estinta Corrispondenza Meteorologica Alpino-Appennina (AMI, 1865-79), poi Associazione Meteorologica Italiana (AMI, 1880-1884), poi Società Meteorologica Italiana (SMI 1884-1943), fondata in Moncalieri (TO) presso l'Osservatorio Meteorologico del Real Collegio Carlo Alberto da Padre Francesco Denza, riconoscendo gli scopi che la ispirarono, come definito all'art. 3 del suo statuto approvato in Torino nel 1880, il quale recita che

"L'Associazione SMI ha per iscopo:

- di promuovere lo studio della meteorologia e delle scienze affini in Italia, e specialmente nelle regioni poste nelle Alpi e negli Apennini (sic).

- di adoperarsi in ogni maniera nel diffondere e nel rendere popolare presso ogni ceto di persone la pratica utilità di tale studio nelle molteplici sue relazioni sia coi problemi della scienza, massime per ciò che riguarda il clima delle montagne Italiane, sia coi dettami dell'igiene, dell'agricoltura, dell'industria, ed, in generale, della pubblica economia.";

- di riattivare e mantenere la piena funzionalità dell'Osservatorio Meteorologico del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, già "Osservatorio Centrale" della ex SMI. Pertanto l'attuale Associazione si propone di sviluppare e diffondere la conoscenza delle scienze meteorologiche, climatologiche, idrologiche e delle loro espressioni sul territorio e sul popolamento con particolare riguardo all'Italia.

Art. 6 - Attività istituzionali

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto la SMI-Onlus svolge le seguenti attività istituzionali:

1. sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali connesse alla meteorologia, climatologia e glaciologia anche legate all'utilizzo sostenibile delle risorse e alla riduzione dell'inquinamento responsabile delle alterazioni del clima e all'armonizzazione e/o unificazione dei servizi nazionali deputati al loro controllo;
2. ricerca scientifica nel campo della tutela della natura e dell'ambiente rivolta a comprendere e prevedere l'effetto degli eventi meteorologici e climatici;
3. consulenze tecnico-scientifiche e attività nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, della meteorologia, climatologia e glaciologia;
4. organizzazione convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produzione di strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
5. organizzazione e gestione di attività formative e di aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;

6. promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi;
7. pubblicare, sostenere o patrocinare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
8. cooperare con tutti coloro che, rifacendosi ai principi di cui all'art. 5 operano in difesa dell'ambiente e nel campo delle scienze dell'atmosfera;
9. promuovere e istituire la certificazione professionale a livello nazionale dell'esperto in scienze dell'atmosfera, anche in collaborazione con altre associazioni e/o enti che si riconoscano nei principi di cui all'art. 5;
10. promuovere e istituire la certificazione di qualità degli strumenti di misura meteorologici e l'applicazione di standard di osservazione internazionali al fine di assicurare una corretta e omogenea interpretazione dei dati ambientali.

Nel perseguimento delle sua attività istituzionali la SMI-Onlus utilizza i seguenti strumenti:

1. raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statuari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali e internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti norme di legge, i lasciti testamentari;
2. stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
3. mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statuari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - Adesioni ad altri enti

La SMI-Onlus potrà aderire a organismi nazionali e internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali e in particolare al Gruppo EMS (European Meteorological Society), federazione delle Società Meteorologiche d'Europa.

TITOLO III - I Soci

Art. 8 - Ammissione - Categoria di soci

Coloro che condividono le finalità della SMI-Onlus possono divenire soci facendone richiesta scritta.

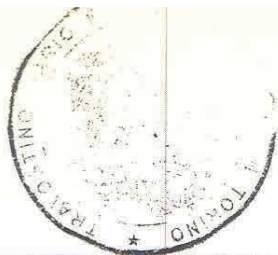
Sull'accoglimento della domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo. L'adesione alla SMI-Onlus è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del socio che può anche esprimersi tramite il mancato versamento della quota associativa annuale.

Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni, possono diventare soci con diritto a un solo voto nell'Assemblea. Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui è accolta la domanda.

Con opportune convenzioni è consentita l'affiliazione alla SMI di associazioni o enti che perseguano le finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota minima associativa e le diverse categorie di Soci.





Art. 9 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci, esclusi i minorenni, possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti. E' esclusa la possibilità di voto per corrispondenza, mentre è consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità della SMI-Onlus o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere escluso su deliberazione dell'Assemblea Generale. L'attività di Socio non dà diritto ad alcun compenso. L'adesione alla SMI-Onlus comporta:

- a) l'osservanza dello statuto e delle deliberazioni regolarmente adottate dai suoi organi;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dai suoi organi;
- c) la non rappresentatività o l'assunzione di impegni da parte di un singolo socio a nome della SMI-Onlus, se non dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Gli organi

Art. 10 - Indicazione degli Organi

Gli organi della SMI-Onlus sono: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico.

Capo I - L'Assemblea Generale dei Soci

Art. 11 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i soci di cui all'art. 8.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme.

Art 12 - Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione di avviso presso la sede sociale o pubblicazione sull'organo ufficiale di informazione della SMI-Onlus.

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in merito alle modifiche del presente statuto, con voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai presenti.

Per deliberare lo scioglimento della SMI-Onlus occorrerà in ogni caso il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della SMI-Onlus o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 14 - Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota per alzata di mano; su decisione dell'assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 15 - Compiti dell'assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio o rendiconto annuale e sulle relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti (sono esclusi dal diritto di voto coloro che ricoprono cariche sociali);
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale della SMI-Onlus e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare sullo scioglimento della SMI-Onlus;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- f) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri eletti dall'assemblea dei soci, ad eccezione del rappresentante designato dalla SMS, che ne fa parte di diritto ai sensi del precedente articolo 3.

Il Presidente della SMI-Onlus presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo





Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della SMI-Onlus per l'attuazione delle sue finalità; b) redigere i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi predisposti con l'ausilio del Tesoriere e da sottoporre all'Assemblea; c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; e) procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; f) deliberare sull'adesione e partecipazione della SMI-Onlus ad enti, istituzioni pubbliche e private, o manifestazioni da esse indette, che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; g) fissare le quote associative. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo potrà nominare commissioni destinate allo sviluppo di specifiche discipline con riferimento agli scopi dell'art. 5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Capo III - Presidente e Vice Presidente

Art. 19 - Compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la SMI-Onlus sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 20 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Essi fanno parte del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento grave, sia del Presidente sia del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a riconferire tali cariche ad altri Consiglieri sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Capo IV - Segretario Generale

Art. 21 - Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo per cinque anni fra i suoi componenti. Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico a lui demandato dalla presidenza.

Capo V - Il Tesoriere

Art. 22 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; dura in carica cinque anni. Deve provvedere alla tenuta della contabilità, ai pagamenti dei fornitori, alla compilazione del bilancio o rendiconto annuale, di concerto con il Consiglio Direttivo, entro il trenta aprile di ogni anno, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Capo VI - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23 - Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti, qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarli, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio o rendiconto annuale predisposto dal Tesoriere.

Art. 24 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, ove nominati, vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee alla SMI-Onlus avuto riguardo alla loro competenza.

Capo VI - Durata delle cariche sociali

Art. 25

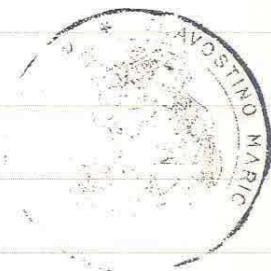
Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni, sono rinnovabili e non sono incompatibili con ulteriori funzioni ricoperte all'interno della SMI-Onlus. Se l'organo è di tipo collegiale, la carica del soggetto eletto in sostituzione di altro, ha durata limitata sino alla scadenza dell'organo stesso.

Capo VII - Comitato scientifico

Art. 26

E' istituito un Comitato Scientifico, composto non necessariamente da soci della SMI-Onlus, inizialmente designato dal Consiglio Direttivo, selezionato tra i rappresentanti più significativi del settore delle scienze dell'atmosfera, sia nazionali, sia internazionali. In seguito il Comitato Scientifico potrà proporre nuove nomine al Consiglio Direttivo, ratificabili nel corso della successiva Assemblea Generale Ordinaria. Ogni cinque anni il Comitato Scientifico verrà sottoposto a revisione ed eventuale riconferma da parte dell'Assemblea Generale dei Soci. Il Comitato Scientifico ha un ruolo consultivo e può proporre al Consiglio Direttivo azioni o programmi coerenti con le finalità di cui all'art. 5. Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente il quale manterrà i necessari contatti con il Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche





Art. 27 - Indicazione delle risorse.

Le risorse economiche della SMI-Onlus sono costituite: a) dalla quota di iscrizione annuale da versarsi per la prima volta all'atto dell'ammissione alla SMI-Onlus e successivamente di anno in anno nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; b) da elargizioni concesse sia in denaro sia in materiali sia in servizi inerenti gli scopi di cui all'art. 5; c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci; e) da proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse alle attività istituzionali, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti norme di legge; f) da ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse.

Art. 28 - Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla stessa. Il patrimonio sociale iniziale è costituito dalla somma delle quote versate da ciascuno dei soci fondatori. Gli utili e gli avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 29 - Distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 30 - Durata del periodo di contribuzione

L'intera quota associativa è dovuta per l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della SMI-Onlus è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

TITOLO VI - Norme finali

Art. 31 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale della SMI-Onlus si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia il giorno della costituzione della SMI-Onlus e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. Annualmente dovrà essere redatto un bilancio o rendiconto dell'attività svolta. Per quanto concerne la redazione del bilancio o rendiconto annuale e le relative scritture contabili si applicano le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32 - Fregio distintivo della SMI-Onlus

Il fregio distintivo della SMI-Onlus è così composto: un triangolo isoscele, simboleggiante un monte, sul cui lato sinistro sono dirette dall'alto verso il basso n. 4 frecce verticali (le precipitazioni), mentre sul lato destro sono dirette da destra verso sinistra n. 5 frecce orizzontali (i venti). Al vertice superiore, un poligono irregolare in colore bianco simboleggia la vetta coperta di neve e ghiaccio. Le ondulazioni sulla base inferiore del triangolo simboleggiano le onde del mare. Nello spazio libero presso l'angolo superiore destro, o all'interno del triangolo, o al di sotto delle onde marine possono essere riportate le iniziali della Società Meteorologica Italiana (SMI-

Onlus). Il logo è riproducibile in diversi colori o combinazioni di essi. E' d'obbligo l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale sarà destinato secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Statuto.

Art. 34 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

Art. 35 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

